

LE RIFORME APPROVATE E QUELLE ANNUNCIATE



Quale giustizia? Dove? Quale compenso ?

IL PROCESSO CIVILE CHE AVANZA

Il nuovo "rito davanti al tribunale in composizione monocratica"

Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili: emendamento 11.0.1 (inammissibile)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. II-bis.

- I. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile il capo III-bis è sostituito dal seguente:
- "Capo III-bis. DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA. Art. 281-bis. (Norme applicabili) –
- I. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi precedenti, ove non derogate dalle disposizioni del presente capo.
- 2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche all'opposizione avverso il decreto d'ingiunzione nonché alle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza.

Art. 28 I-ter. – (Forma della domanda. Costituzione delle parti). – I. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda è proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri I), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.

- 2. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui e affidata la trattazione del procedimento.
- 3. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Quando la notificazione prevista dal periodo precedente deve effettuarsi all'estero, il termine di trenta giorni è elevato a quaranta giorni.

Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.

Art. 281-quater. – (Procedimento).

- I. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
- 2. Alla prima udienza il giudice, sentite le parti, ammette i mezzi di prova proposti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede, con sentenza emessa a norma dell'articolo 281-sexies all'accoglimento o al rigetto delle domande.

Art. 28 I -quinquies. – (Poteri istruttori del giudice).

I. Il giudice può disporre d'ufficio la prova testimoniale, quando le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Art. 28 I-sexies. - (Decisione e impugnazione).

- I. Il giudice, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ovvero depositando la sentenza nei quindici giorni successivi alla discussione.
- 2. Ove resa in udienza, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria; altrimenti il giudice da atto nel verbale del successivo deposito della sentenza in cancelleria.
- 3. Il termine per proporre appello avverso la sentenza emessa a norma del presente articolo è di trenta giorni e decorre dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore. La sentenza è comunicata anche alla parte non costituita.

DDL RIFORMA PROCESSO CIVILE (DELEGA)

ATTO SENATO N. 2284

- a) quanto al processo di cognizione di primo grado:
- I) valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio, e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari;
- 2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo;
- 3) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione dell'oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
- 4) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine, comunque non superiore a tre mesi, e assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;

- 5) prevedere l'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito semplificato di cognizione;
- 6) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 3) e 4), modificare le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, e individuare i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;
- 7) estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-quinquies e 281-sexies nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice medesimo;
- 8) prevedere che, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio;
- 9) prevedere che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
- 10) fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, prevedere che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del medesimo codice, ricorrere anche alla negoziazione assistita disciplinata dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;

Rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:

6.4) l'istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;

PROVVEDIMENTI CHE IL GIUDICE ONORARIO POTRA'PRONUNCIARE

Non possono essere assegnati ai giudici onorari di pace:

a) per il settore civile:

- I) i procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito e del giudizio petitorio nonché' dei procedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile e dal secondo comma dell'articolo 617 del medesimo codice nei limiti della fase cautelare;
- 2) i procedimenti di impugnazione avverso i provvedimenti del giudice di pace;
- 3) i procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;
- 4) i procedimenti in materia societaria e fallimentare;
- 5) i procedimenti in materia di famiglia

I giudici onorari di pace possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo I I e secondo le modalità di cui al medesimo articolo

b) per il settore penale:

- I) i procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;
- 2) le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare;
- 3) i giudizi di appello avverso i provvedimenti emessi dal giudice di pace;
- 4) i procedimenti di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale e il conseguente giudizio.

<u>In definitiva</u>

RITO SOMMARIO = RITO MONOCRATICO



Aumento dei casi in cui si applicherà il rito monocratico

Aumento dei casi in cui la causa può essere affidata ai Giudici Onorari

LA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Art. 5 - La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

DELEGA RIFORMA FALLIMENTARE

m) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata: I) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione; 2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e); 3) individuando tra i tribunali esistenti, sulla base di parametri quantitativi, quali piante organiche, flussi delle procedure concorsuali e numero di imprese iscritte nel registro delle imprese, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri I) e 2);

n) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

ORDINE DEL GIORNO APPROVATI

impegna il Governo: a valutare l'opportunità di individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie relative agli imprenditori cosiddetti sopra soglia in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa e, salvo circostanziate e specifiche ragioni, con un circondario non inferiore a 200.000 abitanti, al fine di assicurare un proporzionato rapporto tra i flussi dei procedimenti sopravvenuti e le risorse date nonché un equilibrato bilanciamento tra le esigenze di prossimità e quelle di specializzazione;

a procedere, in sede di attuazione della delega, ad un'approfondita analisi dei dati connessi agli indici predeterminati dal legislatore delegante per la concentrazione della competenza in materia nonché, in particolare, ad una analitica valutazione di impatto della regolazione, in modo da escludere il prodursi di inefficienze a carico del servizio giustizia;

a provvedere, infine, ad una successiva costante attività di monitoraggio della regolazione introdotta allo scopo di valutare l'opportunità di procedere ad interventi di revisione con i previsti decreti delegati correttivi

impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare i tribunali competenti alla trattazione delle procedure concorsuali ordinarie relative agli imprenditori cosiddetti sopra soglia in un numero significativamente superiore a quelli presso i quali è istituita la sezione specializzata in materia di impresa e, in via tendenziale, in numero non inferiore a due per ciascun distretto di Corte di appello, al fine di impedire che la riforma comporti un rallentamento dei tempi delle procedure conseguente ad un esponenziale e non proporzionato incremento del numero delle procedure assegnate a tribunali di grandi dimensioni, tale da non essere gestibile con le risorse date.

DISEGNO DI LEGGE RIFORMA PROCESSO CIVILE ATTO SENATO N. 2284 XVII LEGISLATURA

- Art I. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:
- I) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato»;
- 2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi (omissis):
- 3) prevedere la <u>rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie <u>disponibili</u> a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia</u>

NUOVE COMPETENZE GIUDICE DI PACE

cause aventi il seguente oggetto:

- beni mobili di valore non superiore a 30mila euro
- pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro di importo sino a 50mila euro
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli o natanti di valore non superiore a 50mila euro
- condominio
- usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari di valore non superiore a 30mila euro
- riordinamento della proprietà rurale di valore non superiore a 30mila euro

- accessione (valore non superiore a 30mila euro)
- superficie (valore non superiore a 30mila euro)
- materie di cui al libro terzo, titolo II, capo II, sezioni VI e VII, del codice civile, salve alcune eccezioni
- stillicidio e acque
- occupazione e invenzione
- specificazione, unione e commistione
- enfiteusi
- esercizio delle servitù prediali- impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli articoli 1107 e 1109 c.c.
- diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa
- espropriazione forzata di cose mobili (no pignoramento presso terzi ed esecuzioni per consegna di cose)

QUALE FUTURO? UN SEGNALE

La legge delega fallimentare prevede che gli Organismi di composizione della crisi debbano essere istituiti presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Nel frattempo è intervenuto un decreto di riordino del sistema nazionale delle Camere di Commercio che ne prevede l'accorpamento e la riduzione del loro numero a 60 su tutto il territorio nazionale (la nuova geografia giudiziaria?).


La conseguenza oggi è di nuovi Organismi camerali presso gli Ordini circondariali che saranno lontani dalla sede dello stesso Tribunale cui sarà affidata la procedura di composizione (salvo che anche questa previsione – oggi stampalata- non sia propedeutica alla futura soppressione di tutti i Tribunali circondariali, dove non è prevista esservi una sede camerale)

AUMENTO COMPETENZE GDP



DIMINUIZIONE COMPETENZE E NUMERO MAGISTRATI IN ORGANICO TRIBUNALI CIRCONDARIALI

SOPRESSIONE TRIBUNALI MEDIO/PICCOLI (secondo la Relazione Roodorf quelli con meno di trenta magistrati)




ACCENTRAMENTO COMPETENZE VERSO LA SEDE DISTRETTUALE = SPECIALIZZAZIONE (?)

EQUO COMPENSO



ORLANDO: "EQUO COMPENSO AVVOCATI È SVOLTA CONTRO 'CAPORALATO INTELLETTUALE'"



Agosto 2017

Il disegno di legge sull'equo compenso per le professioni legali, approvato ieri dal Consiglio dei ministri, "rappresenta un punto di svolta nell'ambito della crisi e degli squilibri nel mondo dell'avvocatura, determinati anche a causa di committenti molto forti e dal numero degli avvocati". Così il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ieri durante la conferenza stampa di presentazione del ddl. Il ministro della Giustizia ha spiegato che il disegno di legge individua una serie di clausole sancite come "vessatorie, contro le quali il contraente può ricorrere perché contrarie a un principio di equità". "Si tratta di novità attese dalla professione, soprattutto dai giovani che sono fortemente sottoposti a una vera e propria forma di caporalato intellettuale. - ha aggiunto il ministro Orlando - Si chiude l'idea che il mercato di per sé risolva tutti i problemi e che l'offerta professionale possa essere riconducibile a qualunque altro tipo di servizio. C'è dunque una inversione di tendenza rispetto alla precedente stagione, quando quel che si è fatto è stato togliere paletti.

"ART. 13-BIS. (EQUO COMPENSO E CLAUSOLE VESSATORIE)

- I. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e regolato dalle disposizioni del presente articolo. Il presente articolo si applica quando le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al primo periodo.
- 2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma I quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
- 3. Le convenzioni di cui al comma I si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.

- 4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma I che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
- 5. In particolare, si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
- a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
- d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
- e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
- f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in di le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
- h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
- i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

- 6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
- 7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
- 8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
- 9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma I è proposta, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
- 10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
- II. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma I si applicano le disposizioni del codice civile".

- 2. Le disposizioni di all'articolo 13-bis della legge di 31.12.2012 nr. 247 si applicano, in quanto compatibili, anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui all'articolo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti agli ordini e collegi, i cui parametri, ai fini di cui al comma 10 del predetto articolo, sono definiti da decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24.01.2012, n. 1, convertito con modificazioni della L. 24.03.2012 nr. 27.
- 3. La Pubblica Amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai Professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
- 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.